

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1807

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVI, VILLONE, GUERZONI,
PETRUCCIOLI, BARBIERI, CAVAZZUTI, DE GUIDI, SMURAGLIA,
CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, BERTONI, BRUTTI,
BUCCIARELLI, CARPI, D'ALESSANDRO PRISCO, DE LUCA,
FALOMI, FORCIERI, IMPOSIMATO, MIGONE, PAROLA,
PELLEGRINO, ROGNONI, RUSSO, SCIVOLETTO e STAJANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1995

Introduzione del doppio turno nelle elezioni politiche del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

ONOREVOLI SENATORI. - Da più parti si sottolinea l'esigenza di riformare la legge elettorale nazionale, di cui sono stati rilevati e ampiamente riconosciuti limiti e inconvenienti; ma non vi è stata finora alcuna concreta iniziativa parlamentare idonea ad affrontare i problemi che si sono palesati. Si corre quindi il rischio di affrontare la prossima scadenza elettorale senza avere corretto le distorsioni evidenziate.

A questo fine, il presente disegno di legge, anche per favorire un confronto tra le diverse forze politiche e parlamentari, contiene una proposta basata su un principio molto semplice: l'introduzione del doppio turno «francese», sull'impianto delle attuali leggi elettorali. Si propone quindi che, ferma restando l'attuale quota proporzionale, il candidato sia eletto solo se ottiene al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi; in caso contrario, si procede ad un secondo turno, al quale sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto un numero di voti pari ad almeno il 12,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali dei collegi. Tra le varie soluzioni prospettabili ai fini dell'individuazione del criterio per l'accesso al secondo turno (dal ballottaggio a soglie di accesso più o meno elevate) si è preferito sottoporre al confronto parlamentare quella vigente nel sistema elettorale francese.

Le ragioni della proposta possono così sintetizzarsi. La preferenza per il doppio turno risponde, come è noto, ad esigenze che riguardano sia la governabilità, sia la formazione «progressiva» della scelta di coalizione da parte dell'elettore, sia la maggiore democraticità rispetto al sistema a turno unico, che può consentire l'elezione di un parlamentare, in una situazione di frammentazione, anche con una percentuale molto ridotta di consensi.

Il doppio turno è in altri termini indispensabile, ad avviso dei proponenti, perchè

al prossimo Parlamento siano garantite quelle condizioni di governabilità e autorevolezza che, purtroppo, sono invece mancate alla XII legislatura. Si è ben consapevole del fatto che la riforma elettorale è solo il primo passo, rispetto alle più ampie riforme, di ordine costituzionale, che sono necessarie. E tuttavia è un primo passo da compiere subito, per avviare quel processo di transizione dal vecchio al nuovo sistema politico-istituzionale, che si sta rivelando molto più difficile, complesso e lungo di quanto si potesse pensare.

Nell'ambito dei sistemi a doppio turno, quello francese ci è sembrato il preferibile, per la buona prova che ha dato in un sistema politico nel quale, come nell'Italia di oggi, si poneva il problema del passaggio da un multipartitismo proporzionalistico al bipolarismo. Al contrario, il turno unico appare più idoneo per realtà, come quelle anglosassoni, caratterizzate dalla tendenza al bipartitismo (che è diverso dal bipolarismo).

Tanto ciò è vero, che il turno unico ha determinato, in Italia, non la riduzione, ma addirittura l'aumento del numero dei partiti e gruppi parlamentari, rispetto alla situazione preesistente. E tale frammentazione è conseguenza, molto più che della presenza di una quota proporzionale (solo 5 partiti hanno infatti superato la soglia di sbarramento del 4 per cento), dell'adozione del turno unico, com'è stato del resto dimostrato autorevolmente anche in sede scientifica (professor Sartori).

Il doppio turno si inserisce, in questa proposta, sull'impianto attuale delle leggi elettorali per Camera e Senato. Tale scelta deriva da due considerazioni. La prima nasce dalla convinzione che una quota proporzionale debba essere comunque mantenuta a garanzia delle minoranze; la seconda deriva dal fatto che, conservando la quota

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del 25 per cento, non è necessario rivedere i collegi elettorali. Si tratta, in altri termini, di una proposta che non richiederebbe, se approvata, alcun'altra attività normativa di attuazione.

Il presente disegno di legge reca, all'articolo 1, modifiche alla legge elettorale del Senato, introducendo il secondo turno di elezione e gli adattamenti conseguenti per quanto riguarda la quota proporzionale e relativo «scorporo». Analogamente, le disposizioni dell'articolo 2, relative alla Camera dei deputati, regolano il doppio turno e il computo della quota proporzionale. Si è ritenuto, in proposito, di eliminare, ai fini del calcolo della quota proporzionale per la Camera (che, com'è noto, a differenza che per il Senato, si basa sul principio del doppio voto), il cosiddetto scorporo dei voti ottenuti nei collegi uninominali, rivelatosi, alla prova concreta, macchinoso e con potenziali effetti paradossali, contrastanti con il criterio del doppio voto. Tale modifica comporta un effetto lievemente più maggioritario rispetto al sistema esistente, peraltro controbilanciato dal criterio adottato per l'accesso al secondo turno nei collegi uninominali. Si è invece mantenuto nei collegi uninominali il collegamento tra candidati e

liste per la parte proporzionale, sia per ragioni di sistema (rendere noto all'elettore se la lista proporzionale aderisca o meno ad una coalizione politica nazionale), sia per ragioni tecniche, onde evitare una dilatazione del numero dei candidati nella lista proporzionale, che altrimenti si renderebbe necessaria.

È evidente - ma va ribadito particolarmente in una materia come quella elettorale, che richiede il più ampio concorso di consensi - che i presentatori di questa proposta sono pronti a valutare proposte diverse, a concorrere a trovare soluzioni che, nel rispetto della volontà espressa a grande maggioranza dagli italiani con il referendum della primavera del 1993 (a favore di un sistema elettorale prevalentemente maggioritario e uninominale, con quota proporzionale), consentano di meglio realizzare gli obiettivi di governabilità e di legittimazione democratica, ad esempio prevedendo - come da qualche parte si suggerisce - l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio; soluzione, quest'ultima, che richiede peraltro il preventivo chiarimento dei dubbi, da qualche parte prospettati, circa la compatibilità con l'attuale dettato costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Modifiche alla legge elettorale
del Senato della Repubblica)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

2-bis. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale comunica all'ufficio regionale, ai presidenti delle sezioni, alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, nonchè ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, che nella seconda domenica successiva a quella del primo, dovrà svolgersi un secondo turno di votazioni, a cui sono ammessi, salvo rinuncia, i candidati che hanno ottenuto una percentuale di voti pari almeno al 12,5 per cento degli aventi diritto e, in ogni caso, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2-ter. La rinuncia di cui al comma 2-bis può essere presentata dal candidato all'ufficio elettorale circoscrizionale entro le ore venti del mercoledì successivo al giorno delle votazioni.

2-quater. Successivamente al secondo turno di votazioni, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti nel primo turno di votazioni dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti, ottenuti al primo turno, dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 15. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 15, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio».

Art. 2.

(Modifiche alla legge elettorale della Camera dei deputati)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, salvo il caso previsto dal comma 3-bis.»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, in ciascuno dei quali risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.

3-bis. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al comma 3, si procede, nella seconda domenica successiva a quella del primo, ad un secondo turno di votazioni. Al secondo turno sono

ammessi, salvo rinuncia, i candidati che hanno ottenuto una percentuale di voti pari almeno al 12,5 per cento degli aventi diritto e, in ogni caso, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel secondo turno di votazioni risulta eletto il candidato che ha riportato più voti.

3-ter. La rinuncia di cui al comma 3-bis può essere presentata dal candidato all'ufficio elettorale circoscrizionale entro le ore venti del mercoledì successivo al giorno delle votazioni.»

2. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, ovvero individua i candidati che, a norma dell'articolo 1, comma 3-bis, partecipano al secondo turno di votazione. Dopo il secondo turno di votazioni, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti al primo turno dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti al primo turno e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale».

3. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), della presente legge».

